

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 16 gennaio 2015 Numero 2/2015

<PATENT BOX>

La legge di <stabilità> (art. 1, commi da 37 a 45, Legge n. 190/2014) ha introdotto un nuovo regime opzionale, a favore dei titolari di reddito d'impresa, che riduce al 50% del relativo ammontare, i redditi derivanti da: - opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti; - processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In sede di prima applicazione della norma, per il 2015, la percentuale di esclusione dal reddito è fissata nella misura del 30%, per il 2016, del 40%. Qualora i suddetti beni siano utilizzati direttamente dall'impresa che ne ha la proprietà, la predetta esclusione dal reddito opera a condizione che il relativo contributo economico alla produzione sia determinato in accordo con l'Agenzia delle Entrate, quantificando i componenti positivi e negativi di reddito, riferibili all'utilizzo interno del predetto immobilizzo. In caso di cessione dei suddetti beni, non vi sarà tassazione delle plusvalenze, qualora almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, entro il secondo periodo d'imposta successivo, nella manutenzione o sviluppo di beni immateriali delle specie sopra citate.

IMPIANTI CON RENDITA SE ESSENZIALI E STABILI

Una norma inserita nella legge di <stabilità> (comma 244), prevede l'accatastamento, con tanto di riflessi su IMU e TASI, per i macchinari industriali, imbullonati o meno al suolo, la cui presenza è essenziale per caratterizzare la destinazione economica dell'opificio. La disposizione lascia perplessi, in quanto non fa riferimento ai soli impianti aventi una funzione strutturale con l'edificio. Si attendono quindi chiarimenti interpretativi e l'indicazione dei parametri per la revisione delle rendite.

VERIFICA LIMITI PER CONTABILITA' SEMPLIFICATA

In sede di chiusura dell'esercizio 2014, è opportuno verificare se, avendo adottato il regime di contabilità <semplificata>, sia possibile mantenere tale scelta anche per il 2015. Va premesso che le società di capitali sono comunque tenute all'ordinaria, mentre i professionisti possono in ogni caso adottare la <semplificata>. I restanti contribuenti possono mantenere o adottare la <semplificata>, se nell'esercizio

precedente hanno realizzato ricavi non superiori a 400 mila euro (per attività di prestazione di servizi) o a 700 mila euro (per altre attività). L'ammontare dei ricavi va calcolato in base alla competenza economica, senza tener conto di eventuali adeguamenti a <studi di settore> e <parametri> e, se l'attività è iniziata in corso d'anno, è necessario ricorrere al ragguglio. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altra/e attività, se i ricavi sono annotati cumulativamente, il limite è costituito da 700 mila euro, se invece sono rilevati distintamente, il limite da considerare è quello dell'attività prevalente (servizi, 400 mila, altre 700 mila); però, se i ricavi totali superano 700 mila euro, comunque deve essere adottata la contabilità <ordinaria>. Si consideri che la <semplificata> è il regime naturale, ma è sempre possibile l'opzione per l'ordinaria.

NOVITA' IRAP DAL 2015

Nella legge di <stabilità>, è previsto che dall'esercizio 2015 (Unico 2016), i datori di lavoro potranno dedurre dall'imponibile IRAP tutto il costo del personale assunto a tempo indeterminato. Per imprese e professionisti, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è invece attribuito, sempre dal 2015, un credito d'imposta pari al 10% dell'imposta liquidata in dichiarazione annuale. In compenso, dall'esercizio 2014 (Unico 2015) l'aliquota <ordinaria> IRAP ritorna al 3,9%.

REGIME IVA MENSILE O TRIMESTRALE

Per l'adozione del regime IVA mensile o trimestrale non rilevano i ricavi, bensì il volume d'affari. Tutti i contribuenti (professionisti-imprese) sono soggetti alle stesse regole. Il regime naturale è quello <mensile>, ma possono optare per il <trimestrale> coloro che l'anno precedente non hanno superato un volume d'affari: - di 400 mila euro (prestazioni di servizi, arti e professioni); - 700 mila euro (altre attività). Non concorrono al volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili ed i passaggi interni, mentre, dal 2013, sono da considerare le prestazioni di servizi <fuori campo IVA>, rese a soggetti stabiliti in altro Stato della Comunità europea. Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo VO2 della

dichiarazione IVA dell'esercizio in cui è stato tenuto il <comportamento concludente>. L'opzione è vincolante per almeno un anno e resta valida fino a revoca.

SEMPLIFICAZIONI

INTRASTAT

Dopo l'approvazione del decreto <semplificazioni> (D. Lgs. n. 175/2014), per quanto riguarda gli adempimenti INTRASTAT, si attende ora l'emanazione del Provvedimento, a cura, congiuntamente, delle Dogane, dell'Agenzia delle Entrate e dell'I-STAT, con cui sarà fissata la decorrenza delle semplificazioni normative ed i necessari chiarimenti applicativi. Tali novità, da noi anticipate in un precedente numero di STUDIOBALDINEWS, prevedono, tra l'altro, l'eliminazione dei dati relativi a numero e data della fattura, nonché delle modalità di incasso/pagamento e di erogazione del servizio (istantanea o a più riprese). Inoltre, le sanzioni saranno irrogate, quando applicabili, una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di errori od omissioni.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE: NOVITA'

Sono già disponibili, sul sito dell'Agenzia, i modelli (definitivi) della dichiarazione IVA annuale. Tra le principali novità segnaliamo: - nel quadro VE, rigo VE30, è stato introdotto il campo 5, nel quale devono essere indicate le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis del D. P.R. n. 633/1972); le operazioni ivi indicate, sommate agli importi di cui ai campi 2,3 e 4, costituiranno l'importo del *plafond* per acquistare in sospensione IVA (nel corso del 2015), purché tale importo sia superiore al 10% del volume d'affari; - nel quadro VE, rigo VE32 (<altre operazioni non imponibili>), quelle che non danno diritto alla formazione del *plafond*, devono essere comprese le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione, cioè la struttura mediante la quale un Partecipante Ufficiale realizza e gestisce la sua partecipazione ad EXPO MILANO 2015; - le modifiche apportate al quadro VX, per consentire i rimborsi, in modo semplificato, salvo che per i <soggetti a rischio>, per i quali continua ad essere obbligatoria la prestazione della fideiussione (campo 6 del quadro VX).

QUALCHE SPIRAGLIO PER L'OMESSO <REVERSE CHARGE>

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 11698 del 22.12.2014), facendo proprio l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea, ha escluso l'applicazione delle sanzioni nelle ipotesi di irregolarità commesse in materia di <inversione contabile>, ai fini IVA. Nel caso di specie si è trattato di una società italiana che aveva omesso di autofatturare una prestazione di servizi fornita da un'impresa statunitense e che, per questo, era stata raggiunta da una sanzione pari al 100% dell'imposta (non regolarizzata). La controversia riguardava solo la legittimità della sanzione, in quanto lo stesso ufficio impositore aveva riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA, come stabilito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 56/E/2009 e n. 35/E/2013 (oltre che dalla Corte di giustizia europea).

AMPLIATO IL <REVERSE CHARGE> NEL SETTORE EDILE

L'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 ha esteso a nuove fattispecie il meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante l'<inversione contabile>. Dall'1.1.2015, sono interessati al <reverse charge> anche le seguenti operazioni: - prestazioni di servizi, relative a beni immobili, di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; - cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori; - cessioni di beni nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Dal punto di vista soggettivo, per quanto riguarda la prima fattispecie di operazioni, la norma si applica nei confronti di qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere che costui eserciti, o meno, un'attività nel settore edile. Dal punto di vista oggettivo, l'obbligo del <reverse charge> prescinde dal contratto di subappalto, in quanto si applica anche in conseguenza di un contratto autonomo. Dalla dichiarazione IVA 2016 (per il 2015), le operazioni soggette a <reverse charge> saranno oggetto di separata indicazione.

SEMPLIFICAZIONI VIES


Dopo l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), con il quale è stabilito che

l'iscrizione al VIES ha efficacia immediata, per poter compiere operazioni intracomunitarie, è stata emanata la circolare n. 31/E del 30.12.2014; in essa si apprende che per coloro che hanno commesso violazioni in passato, compiendo operazioni intracomunitarie prima dei 30 giorni dall'inoltro della domanda, è applicabile il <favor rei>. Naturalmente, costituiscono tuttora violazioni il compimento di operazioni intracomunitarie prima dell'iscrizione, oppure, dopo il diniego o la revoca della stessa. In questo caso, tali operazioni sono da considerare come assoggettate ad imposizione in Italia. Tale orientamento è però in contrasto con la giustizia europea, che considera la registrazione VIES un fatto formale, non idoneo a privare il soggetto passivo del diritto di compiere operazioni intracomunitarie.

NOVITA' UNICO SOCIETA' DI CAPITALI

Sono disponibili, per ora solo in bozza, i nuovi modelli per la dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Tra le principali novità segnaliamo: - per l'ACE, l'aliquota di detassazione sale al 4% e l'eccedenza non utilizzata può essere convertita in credito IRAP, da usufruire in 5 rate annuali di pari importo; - il quadro OP (inedito) accoglie le opzioni per consolidato e trasparenza, oltre a <tonnage tax>; - sono istituiti nel frontespizio distinti codici per attestare a quale dichiarazione (IVA, redditi o entrambe) si riferisce il VISTO di conformità; - nel quadro RU, per i crediti d'imposta, vi è l'incentivo per investimenti in beni strumentali nuovi (voce 28 tabella ATECO), nella misura del 15% dell'eccedenza del costo sostenuto dal 25.6.2014 al 31.12.2014, rispetto al quinquennio precedente (escluso un anno); non rilevano gli acquisti di importo inferiore a 10.000 euro; il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dall'1.1.2016 (per la prima quota di un terzo).

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	07/01/15	15/01/15
3 mesi	0,08	0,07
6 mesi	0,17	0,16
1 anno	0,32	0,32
CAMBI	07/01/15	15/01/15
Euro - USD	1,189	1,545
Euro - yen	141,63	134,94
SPREAD	07/01/15	15/01/15
(> Germania)	139	127



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's.
- LEGGE N. 231/2001.
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI.
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST".
- VOLUNTARY DISCLOSURE.
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA.
- BILANCI CONSOLIDATI.
- OBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND.

Lingue estere:

- INGLESE.
- FRANCESE.
- ARABO.
- SPAGNOLO.